

I.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, 9 dicembre 1932.

Sez. 3^a — Pres. Padiglione — Est. Lener.

Rizzato e Pauro

Chinaglia

II.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, 11 luglio 1933.

Sez. 2^a — Pres. D'Amelio — Est. Pandolfo

Grassi

Wolfrum e Basch

L'intervento volontario è ammesso anche (come intervento principale) quando l'interveniente sia titolare di un interesse non subordinato o concorrente con quello di una delle parti originarie, ma di un diritto prevalente (1).

Sebbene la domanda proposta da chi non è titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio debba esser respinta per difetto di legittimazione, è ammissibile l'intervento principale del titolare del rapporto, il quale può nello stesso giudizio ottenere una pronuncia sul merito della lite nei propri confronti (1^a sentenza) (2).

Nel giudizio promosso da un interessato può intervenire colui che sarebbe stato legittimato ad agire in luogo dell'attore originario, e il giudizio può proseguire coll'assunzione della qualità d'attore da parte dell'interveniente e col passaggio dell'attore originario nella posizione d'interveniente adesivo (2^a sentenza) (3).

I.

La impugnata sentenza ritenne che all'ammissibilità dell'intervento volontario occorra, con l'interesse dell'interveniente, anche un rapporto di dipendenza e di accessorietà tra la domanda di quest'ultimo

(1-3) Appunti sull'intervento principale.

1. — Alcune sentenze della Corte di cassazione hanno ammesso l'intervento nel giudizio promosso da un interessato non legittimato a procedere, di colui che avrebbe avuto principale diritto a promuoverlo. Un attento esame sull'ammissibilità e sulla natura di questa forma d'intervento, a prima vista anomala, è di particolare importanza e per la teoria dell'in-

e quella dell'attore; onde i Rizzato e Pauro, attuali ricorrenti, non potevano pretendere, contro la volontà del convenuto Consorzio, di proporre « una loro domanda principale del tutto indipendente da quella degli attori », ogni domanda dovendo spiegarsi con citazione.

Soggiunge, in subordine, che ove volesse considerarsi la domanda degli interventori come accessoria della principale, questa venuta meno (per il riconoscimento degli attori del diritto degli inventori) anche l'altra cadeva nel nulla.

Contro entrambe le tesi insorgono i ricorrenti, lamentando violazioni della legge processuale e vizi di attività. Ed il ricorso appare fondato.

Condizione unica e necessaria per l'ammissibilità dell'intervento volontario è l'interesse da ricercarsi nel momento, in cui esso si pro-

tervento in genere e per una esatta configurazione dell'intervento principale in ispecie.

Nel mio lavoro recentemente apparso (1), in cui ho affrontato l'istituto della partecipazione volontaria di terzi ad un processo tra altri pendente, proponendone una nuova sistemática, ho accettato la figura dell'intervento principale quale pareva ormai per sempre fissata, nella sua struttura e nei suoi caratteri, dalla tradizione e dalla concorde dottrina processualistica (2). Ed a ciò fui inevitabilmente portato dall'avere, più che risolto, girato il problema che ora mi propongo nuovamente, riconoscendo nei casi d'intervento dell'esclusivamente legittimato una sopravvivenza della *interventio ad excludendum* di Bartolo e dichiarandoli in conseguenza non esattamente inquadrabili in nessuna delle tre forme d'intervento volontario da me individuate (3). La attuale nozione dell'intervento principale è invece suscettibile di modificazione e, a parer mio, di miglioramento; essa è, in altre parole, suscettibile di essere determinata in base al concetto di legittimazione processuale, da me già adottato come criterio sistematico per le altre due forme d'intervento volontario, l'adesivo e il litisconsorziale (4). Criterio che, se ho ben valutata la natura dell'istituto dell'intervento e giustamente ne ho sostenuta l'unità, deve valere per tutte e tre le forme di intervento ed individuarle e caratterizzarle in modo tale che non solo rispondano ad una funzione pratica nel sistema del nostro diritto positivo, ma comprendano in sé e giustificino tutti i possibili casi d'intervento. È quindi per migliorare, completando e modificando, i risultati del mio precedente lavoro, che scrivo; ed ovviamente ai concetti in quello contenuti faccio continuo riferimento.

(1) *L'intervento volontario litisconsorziale nel processo civile. Contributo ad una nuova sistemática dell'intervento*, Padova, 1935.

(2) Op. cit., pag. 39.

(3) Op. cit., pagg. 79, 90, 91.

(4) Op. cit., pagg. 68 seg. e altrove.

pone (art. 202 cod. proc. civ.) e poichè la legge non prescrive altri limiti, non può disconoscersi la facoltà del terzo, sussistendo il di lui interesse, d'intervenire in un giudizio tra altri vertente, ricorra o non ricorra un rapporto di dipendenza e di accessorietà tra la pretesa del terzo e quella già fatta valere dall'attore.

L'affermazione che l'intervento sia mezzo d'integrazione di un rapporto processuale, già esistente, e non costituzione di un nuovo rapporto, per il quale è richiesta a norma dell'art. 37 cod. proc. civ. la citazione, può essere esatta nella prima parte, se riferita all'intervento coatto ed adesivo, ma erronea nella seconda. Perchè non è esclusa la possibilità che in un preesistente rapporto processuale se ne inserisca un altro, il quale, per successivi atteggiamenti della lite (come in caso di estromissione dell'originario attore), assuma l'aspetto

2. — Esporrò anzitutto il pensiero delle decisioni della Cassazione.

La sentenza 31 marzo 1925 (1), dopo aver affermato che l'azione contro il socio di una società in nome collettivo, il quale abbia contravvenuto al divieto dell'art. 112 cod. comm. prendendo interesse in altre società aventi lo stesso oggetto, spetta sia all'ente che al singolo socio agente come *negotiorum gestor* di questo nell'inerzia dei suoi legittimi rappresentanti, dice: « La lite dunque era stata bene iniziata e ben proseguita (dal socio). I liquidatori avevano la facoltà d'intervenire per riassumerla e continuarla nel proprio nome ».

Si ha qui ipotizzato ed ammesso l'intervento del legittimato nel processo iniziato dal non legittimato ad agire, con la conseguente sostituzione del terzo all'attore e trasformazione soggettiva del rapporto processuale.

Altrove questo intervento lo vediamo in atto. La sentenza 9 dicembre 1932 sopra riferita lo accoglie e lo giustifica ampiamente senza ricorrere, come la prima, al concetto di gestione d'affari. L'intervento e l'assunzione del processo da parte del legittimato è possibile — essa dice — in primo luogo perchè esso è un caso tipico d'intervento principale, figura pacificamente accolta dalla dottrina e dalla pratica; in secondo luogo perchè il rapporto processuale era validamente fondato dal non legittimato, con pienezza di effetti processuali. Per aversi un rapporto processuale valido con l'obbligo del giudice di pronunciare è necessaria e sufficiente l'esistenza dei presupposti processuali al momento della domanda giudiziale. Le condizioni dell'azione (e quindi la legittimazione ad agire) possono anche non esistere; basta, per l'accoglimento, che esistano al momento della spedizione della causa (c. d. *jus superveniens*). Del resto l'istituto della *laudatio auctoris* dimostra chiaramente che un giudizio, male iniziato contro il non legittimato, può validamente proseguire nei confronti del vero legittimato (*auctor*) previa estromissione del *laudator*.

(1) In *Foro It.*, 1925, 1, 689.

di un rapporto processuale nuovo, autonomo ed indipendente dall'originario, senza che a ciò faccia ostacolo l'art. 37 cod. proc. civ., che nella espressione ampia « salvo che la legge stabilisca un'altra forma » comprende anche la ipotesi prevista dall'art. 202 cod. proc. civ.

Con la opinione, seguita dalla Corte d'appello e sorretta dal controricorso, si mostra di disconoscere che l'intervento volontario si distingua in principale ed adesivo o, per essere più precisi, in principale, litisconsortile ed adesivo a seconda della natura dell'interesse del terzo all'altrui giudizio. Se *A* rivendica contro *B* il fondo tuscolano, che invece appartiene a *C*, l'intervento di costui, diretto *ad infringendum iura utriusque competitoris* è principale. Se un condomino agisce contro un terzo in *negatoria servitutis*, l'intervento *ad adiuvandum* di un altro condomino è litisconsortile, mette cioè l'intervenuto nella stessa condizione processuale e sostanziale, in cui è

Interessantissima è la fattispecie della sentenza 11 luglio 1933. *A*, proprietario, agisce contro *C*, acquirente, per sentir dichiarare nulla la compra vendita. *C* eccepisce la carenza d'azione di *A*, perchè non fu *A*, proprietario a stipulare la vendita, ma *B*, commissionario. *B* allora interviene accanto ad *A*, aderendo alla sua pretesa ed alla sua condotta processuale; ma, come principalmente legittimato, si trasforma in attore principale e conduce la causa, mentre il primitivo attore *A*, interessato ma non legittimato ad agire, resta in causa come interveniente adesivo di *B*. La Suprema Corte ammette questo tipo d'intervento con una formula generale, senza scendere a sottilizzare e distinguere: « È ammissibile l'intervento in un giudizio, promosso da un interessato, da parte di colui che avrebbe avuto principale diritto di promuoverlo ».

3. — Le decisioni riferite, che innovano sulla vecchia giurisprudenza, ci pongono di fronte ad alcune questioni. Come è possibile, anzitutto, ammettere che il terzo assuma ed utilizzi in suo favore l'attività processuale di chi agì senza legittimazione? Ammettere questo non equivale forse ad accettare la *negotiorum gestio* nel campo della rappresentanza processuale e la ratifica, da parte del *dominus*, degli atti compiuti dal gestore, mentre l'autorevole voce del Lipari (1), con argomenti di grande peso, nega l'applicabilità analogica al processo dell'art. 1144 cod. civ., scritto per le obbligazioni? Qual'è poi, ove si ammetta questa forma d'intervento, la sua natura? Rientra essa in una delle tre figure di intervento proprie del nostro diritto positivo, da me definite (2), o costituisce un tipo a sè, eccezionale ed anomalo?

(1) *Gestione di affari e rappresentanza processuale*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, pag. 499 segg.

(2) Op. cit., pagg. 39 segg., 68 segg.

l'attore. Se infine il fideiussore interviene ad aiutare il debitore che è in lite col suo creditore, il di lui intervento è semplicemente adesivo ed è discutibile se l'intervenuto sia parte. Ora, presupponendo l'intervento principale un giudizio iniziato da un non legittimato, nel caso di specie (in cui gli interventori erano appunto titolari del diritto al risarcimento dei danni, contestato dal convenuto Consorzio verso Rizzato Bortolo e Pauro Alessio che non avevano veste per agire) si riscontravano gli elementi dell'intervento principale ammesso dalla legge, al di fuori ed oltre la eventuale relazione di dipendenza dalla domanda spiegata dagli attori.

Che se poi con relazione di dipendenza si fosse inteso di manifestare il concetto di comunanza del fatto, dal quale la lite trasse origine o dell'effetto derivante dall'accertamento del rapporto giuridico in lite, non meno ammissibile sarebbe stato l'intervento, iden-

Il Pavanini (1), volendo determinare la natura dell'intervento dell'avente causa pendente lite accanto all'autore, sostituto processuale, si trova di fronte a simili, seppur minori, difficoltà. Non si tratta lì di decidere sull'ammissibilità o meno dell'intervento, come nel caso presente; si tratta di vedere se l'intervento del maggiormente legittimato (in quanto titolare della pretesa) accanto al meno legittimato agente dia luogo ad un intervento principale, litisconsorziale o adesivo.

Che sia intervento principale il Pavanini lo nega, giacchè la pretesa del terzo non è in contrasto con quella dei due soggetti agenti, anzi è la stessa dell'attore; l'intervento principale è infatti, secondo il concorde parere della dottrina e della pratica, diretto sempre *ad infrigendum iura utriusque competitoris*. Nega anche, per ragioni ovvie, che sia intervento adesivo; e che sia intervento litisconsorziale, il quale presuppone due pretese parallele contro uno stesso avversario, mentre qui si hanno due soggetti agenti per una stessa pretesa. Il Pavanini si trova quindi costretto a concludere che siamo di fronte ad una figura che partecipa un po' di tutte le altre, pur non essendo decisamente annoverabile in nessuna delle tre.

4. — In una breve nota alla surriferita sentenza 9 dicembre 1932 il Lener(2) giustamente osserva che l'affermare, come fa quella sentenza, che il rapporto processuale istaurato dal mancante di legittimazione deve ritenersi pur sempre valido e tale da permettere la trasformazione soggettiva determinata dall'intervento in causa del titolare del diritto stesso, può apparire ammissione della *negotiorum gestio* processuale. Molte massime hanno infatti negato finora che l'intervento in causa del titolare del diritto possa far proseguire il giudizio nullamente istaurato dal *negotiorum gestor* (Cass.,

(1) *Appunti sugli effetti della successione nella pretesa per atto tra vivi durante il processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, II, pagg. 159-60.

(2) *Foro it.*, 1933, I, 351.

tico essendo il fatto posto a fondamento della domanda degli attori e degli intervenienti, ed identico l'effetto sperato dagli uni e dagli altri.

La seconda tesi è altrettanto errata in diritto. Altra cosa sono i presupposti processuali ed altra le condizioni dell'azione. I primi devono esistere perchè si abbia una qualsiasi sentenza, vale a dire perchè esista il rapporto processuale con l'obbligo fondamentale del giudice di pronunciare. Le seconde, ove sussistano, portano ad una sentenza di accoglimento. I primi devono esistere al momento della domanda giudiziale; per le seconde si ammette, in omaggio al principio della economia dei giudizi, che basti, per l'accoglimento della domanda, che esse esistano al momento della spedizione della causa (c. d. *ius superveniens*).

Quando non concorrano le condizioni dell'azione, ma sussistano invece i presupposti processuali, il rapporto processuale è validamente

7 aprile 1930). Ma in quelle massime, obietta il Lener, mai fu tenuto presente l'intervento principale, come in questa non si tiene affatto presente la *negotiorum gestio* processuale. « Qui l'attore, infatti, chiede a nome proprio la condanna del convenuto senza neppur menzionare il terzo titolare del diritto, ed è solo dopo l'eccezione del convenuto e l'intervento di costui, che ne riconosce le ragioni. In tali condizioni innegabile era l'ammissibilità dell'intervento principale e quindi l'efficacia del giudizio in cui si verificava (Chiovenda, *Principii*, pag. 1105) ».

Del resto, secondo il Lener, anche altre simili situazioni processuali che la Cassazione respinge in conseguenza della inammissibilità della *negotiorum gestio*, non hanno a che vedere con questo istituto. Si tratta invece, egli osserva: a) sotto il rapporto sostanziale, di rapporti giuridici complessi, interdipendenti, non bene oggettivamente e soggettivamente determinati; b) sotto il rapporto processuale, di proposizione di azioni, in condizione di incertezza sulla loro titolarità, seguita poi dall'intervento in causa di colui che dal dibattito sulla eccezione di difetto di legittimazione risulti essere il titolare del diritto controverso. « La ragione per negare o affermare la validità del processo preesistente e dell'intervento non può essere ricercata nell'ammissibilità o meno di una *negotiorum gestio* processuale. ... È nella zona grigia che sta tra la rappresentanza processuale e la legittimazione ad agire (in proprio) che bisogna penetrare, zona spesso trascurata, mai esplorata a fondo, in cui una sola oasi è conosciuta (con approssimazione e non specificamente, del resto): la sostituzione processuale ».

L'affermazione del Lener che nell'intervento dell'esclusivamente legittimato ad agire si cela un normale intervento principale è, come dimostrerò in seguito, esatta. Ma più m'interessa e mi preme l'altra affermazione del Lener, che volere spiegare le tanto tormentate situazioni processuali ricorrendo a concetti come la *negotiorum gestio*, costituisce petizione di principio; è invece alla luce del criterio della spettanza dell'azione, stabilita in base all'esame della posizione sostanziale dei soggetti, che quelle situa-

con pienezza di effetti processuali e quindi anche con la possibilità per i terzi di partecipare legittimamente al giudizio; sebbene questo non sarà per conchiudersi che con una sentenza di rigetto.

La legittimazione ad agire (*legitimatio ad causam*) è per insegnamento quasi concorde della dottrina e della giurisprudenza una condizione dell'azione. D'altronde è la legge stessa che condanna l'avviso contrario. L'istituto della *laudatio auctoris* infatti dimostra chiaramente che un giudizio, male iniziato contro il non legittimato, può validamente proseguire nei confronti del vero legittimato (*auctor*), previa estromissione del *laudator*.

Ed allora applicando siffatti principî alla situazione processuale della causa *de qua*, è innegabile: 1°) che, essendo stato validamente costituito il rapporto processuale per difetto di qualsiasi contestazione dei presupposti, tra gli attori Rizzato Bortolo e Pauro Alessio ed il

zioni si possono giustificare o respingere. Il criterio scientifico seguito dal Lener per la soluzione delle questioni in esame è dunque quello stesso seguito da me nel tracciare una teoria sistematica dell'intervento: il criterio della legittimazione processuale.

5. — Affronto ora direttamente le due questioni del problema: l'ammissibilità e la natura dell'intervento dell'esclusivamente legittimato.

La sua ammissibilità è certa per due ordini di ragioni.

Prima di tutto per la formula amplissima dell'art. 201 del cod. di proc. civ., che permette a qualsiasi terzo, avente interesse, di partecipare ad un processo svolgentesi tra altri. Ora, nei casi sopra prospettati, si ha l'intervento in causa del legittimato ad agire accanto o al posto del non legittimato: l'interesse voluto dall'art. 201 come requisito necessario e sufficiente esiste senza discussione. Ma poichè con quella parola l'art. 201 indica più precisamente la legittimazione processuale del terzo scaturente dalla sua posizione di diritto sostanziale (1), anche sotto questo punto di vista quell'intervento deve essere ammesso, dato che il terzo è legittimato e il rapporto processuale in cui egli interviene è validamente costituito per la presenza dei presupposti processuali.

In secondo luogo quell'intervento è ammissibile perchè esso, come giustamente asserisce la sentenza 9 dicembre 1932 e sostiene il Lener, è un intervento principale; forma di intervento accolta oggi nel nostro diritto positivo per consenso unanime della dottrina e della giurisprudenza.

Si può però obiettare: che sia intervento principale l'intervento del legittimato ad agire nel processo iniziato dal non legittimato, con la conseguente costituzione di un litisconsorzio necessario passivo tra le parti originarie, entrambe convenute dal terzo intervenuto, è ammissibile: giacchè in questa ipotesi si riscontra la caratteristica prima dell'intervento prin-

(1) Vedi il mio saggio citato, pag. 35.

convenuto Consorzio, i terzi, attuali ricorrenti, ben potevano intervenire; 2°) che rigettata la domanda degli attori, per non essere essi titolari del diritto fatto valere (mancanza di legittimazione), l'intervento dei terzi, ritualmente attuatosi con comparsa, non poteva risentire pregiudizio processuale, ma doveva avere il suo pieno svolgimento di merito. E nessun pregio ha il rilievo che la Corte d'appello abbia parlato d'improcedibilità della domanda degli attori, anzichè di rigetto, come correttamente aveva detto il Tribunale. L'espressione, non precisa, lascia inalterata la sostanza del provvedimento, che era di rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva, e non d'improcedibilità.

Sussistendo quindi i denunciati errori di diritto, deve accogliersi il ricorso con le conseguenze di legge, senza bisogno di occuparsi dell'ulteriore doglianza di difetto di motivazione, la quale resta assorbita (*omissis*).

cipale, che è l'incompatibilità del diritto dell'interveniente colla pretesa dedotta in lite dall'attore, incompatibilità che spinge il terzo ad *infringendum iura utriusque competitoris* (1). Essa consiste nel fatto che tanto l'attore quanto il terzo si vantano titolari dello stesso rapporto giuridico mentre non possono esserne entrambi titolari (2), si ritengono cioè entrambi legittimati a chiedere in proprio nome l'attuazione giurisdizionale di una volontà concreta di legge, mentre legittimato non può essere che uno solo. Che il terzo poi, una volta intervenuto, usufruisca di parte dell'attività processuale fino allora svolta dalla parte non legittimata, non implica la *negotiorum gestio* processuale: il principio che l'interveniente adesivo accetta la lite *in statu et terminis*, e che quello legittimato ad agire è tenuto ad accettarla solo *in terminis* mentre può anche accettarla *in statu*, deriva da criteri di economia e di equità processuale espressi, oltre che dai principi generali che regolano il nostro processo e dalla struttura stessa dell'istituto dell'intervento, da una precisa disposizione di legge (3). Ma non è concepibile come intervento principale l'intervento del legittimato accanto al non legittimato ad agire con la conseguente estromissione di questo e la ratifica di tutta la sua attività processuale da parte dell'interveniente, e tanto meno con la conseguente trasformazione dell'interveniente in attore (o convenuto) principale e la retrocessione del primitivo attore (o convenuto), permanente in causa, alla posizione di interveniente adesivo di quello. Qui manca infatti nel terzo l'intento di *infringere iura utriusque competitoris*; manca insomma la incompatibilità delle pretese, requisito indispensabile dell'intervento principale. È con questi stessi ragionamenti — abbiamo visto sopra — che il Pavanini esclude che l'intervento dell'avente causa nella lite condotta dal suo autore sia un intervento principale.

(1) Chiovena, *Istituzioni*, II, pagg. 205-206; Nencioni, op. cit., pag. 39 segg.

(2) Chiovena, op. cit., II, pag. 207.

(3) Nencioni, op. cit., pag. 93 segg.

II.

(*Omissis*). La Corte di appello con la sentenza denunziata, riconosciuto che il Basch, proprietario del quadro venduto, aveva interesse a partecipare al giudizio, disse che la Wolfrum, la quale indubbiamente era la legittima contraddittrice del Grassi nell'azione di nullità, intervenendo in giudizio e facendo proprie le richieste del Basch, veniva a sostituirsi a costui nella veste di attrice principale, il Basch rimaneva in causa quale interveniente *ad adiuvandum*, e il rapporto processuale si continuava a svolgere tra i medesimi soggetti e per lo stesso oggetto, evitando una duplicazione di giudizi col pericolo di eventuale contraddittorietà di giudicati. E soggiunse che da questa inversione delle qualità inizialmente assunte dalla Wolfrum e dal Basch, la quale inversione importava una più esatta precisazione della loro

Per me anche i casi ora prospettati rientrano nell'intervento principale; e vi rientrano pure i casi di intervento del maggiormente legittimato ad agire accanto o al posto del meno legittimato che ha iniziato il processo.

6. — La incompatibilità delle pretese non è infatti a mio parere ciò che caratterizza l'intervento principale.

Nella sistematica che ho cercato di dare all'intervento in base al concetto di legittimazione processuale, distinguendo l'intervento dei legittimati soltanto ad intervenire (intervento adesivo) dall'intervento dei legittimati ad intervenire e ad agire (intervento litisconsorziale), la figura dell'intervento principale è restata isolata, appartata, direi quasi anomala, con la struttura e i caratteri che la nostra scienza processualistica, fino al Chiovenda incluso, le aveva attribuiti. A pag. 40 del mio lavoro dicevo: « Per l'intervento principale occorre tenere sempre presente la posizione di diritto sostanziale delle parti e del terzo desumendola nel caso concreto dal contenuto della domanda; altrimenti la legittimazione ad agire e ad intervenire del terzo non sarebbe sufficiente a determinare il motivo e lo scopo di questa figura di intervento, e la particolare posizione processuale dell'interveniente verso le due parti del processo originario, non sarebbe sufficiente insomma a individuare l'intervento principale » (1). Con questo non ho voluto dire che per l'intervento adesivo e litisconsorziale non occorra tener conto della posizione sostanziale delle parti quale risulti dalle loro domande e dalle affermazioni o prove fatte e prodotte durante il giudizio; chè per fissare la loro legittimazione processuale sono ampiamente ricorso, e si deve sempre ricorrere, all'esame della loro posizione di diritto materiale. Ho voluto dire che, a differenza che per le altre due figure di intervento, perchè si abbia e si possa individuare l'intervento principale è necessario che esista e si riscontri la incompatibilità tra le pretese o i rapporti giuridici del terzo e quelli dedotti in lite dall'attore.

(1) Vedi anche a pag. 68.

posizione processuale, nessun pregiudizio poteva derivare al Grassi, perchè egli conservava integre tutte le sue eccezioni e difese in confronto anco della Wolfrum, sua legittima contraddittrice, di tal che la eccezione di rito proposta dal Grassi si appalesava inconcludente, ed essenzialmente defatigatoria.

Il Grassi col primo motivo del ricorso si duole della decisione, osservando che col sistema seguito dalla Corte di appello la Wolfrum sia stata ammessa a proporre una domanda senza citazione e si sia escogitata una specie di intervento con effetto di sostituzione dell'interveniente all'attore principale, sostituzione non consentita da alcuna disposizione di legge.

La doglianza è inattendibile.

Ora, dopo una più meditata elaborazione dell'istituto, mi sembra di aver superato quelle difficoltà che prima non mi permettevano di costruire le tre forme di intervento volontario secondo il concetto unico di legittimazione processuale. Del resto le affermazioni che fò si riallacciano alla nostra tradizione del diritto intermedio, troppo sconosciuta e troppo negletta dalla scienza processualistica di alcuni anni addietro (1).

Ho detto nel mio lavoro che l'intervento adesivo è l'intervento dei legittimati a intervenire, ma non ad agire; che l'intervento litisconsorziale è l'intervento dei legittimati, oltre che ad intervenire, anche ad agire, ma egualmente alle parti in causa, in altre parole degli *aeque legittimati*. Dico ora che l'intervento principale è l'intervento degli esclusivamente o maggiormente legittimati ad agire. Nel primo dei due casi avremo automaticamente la presenza della incompatibilità tra le pretese del terzo e quelle dell'attore, o del convenuto, giacchè il legittimato può intervenire (e trasformare soggettivamente il rapporto processuale) al posto dell'attore come del convenuto, e non c'è ragione di limitare l'intervento ad una sola delle posizioni dei soggetti processuali. Nel secondo caso potrà darsi che il terzo intervenga per dare al processo un indirizzo diverso da quello datogli dal meno legittimato, o per riassumere l'attività di questo e continuarla con più autorevole impulso; in ogni modo il terzo potrà usufruire ancora dell'opera del meno legittimato, ove questi resti in causa come suo interveniente adesivo. Perciò i casi di intervento enumerati a pag. 79 del mio lavoro e che avevo considerati casi sopravvissuti della *interventio ad excludendum* di Bartolo: l'intervento dell'erede vero nella lite dell'erede apparente — del compratore nella lite del venditore sulla proprietà della cosa venduta — del trasmittente la proprietà, obbligato a prestare evizione, nella revindica del terzo, quando la proprietà non sia stata effettivamente trasmessa — del proprietario, obbligato a prestare evizione al conduttore, nella revindica promossa dal terzo contro il conduttore (1582 cod. civ.) — sono casi di intervento dell'esclusivamente legittimato, e quindi casi di intervento principale; come sono casi di intervento principale l'intervento del

(1) Nencioni, op. cit., pagg. 77 segg.

Quale fosse l'oggetto della lite, era stato reso noto al Grassi, con la citazione introduttiva del giudizio intimata da un interessato; il rapporto processuale venne integrato con l'intervento della parte che avrebbe avuto diritto di promuoverlo; il diritto di difesa del Grassi non rimase in alcun modo leso; ed allora è da riconoscere che l'eccezione del Grassi non aveva contenuto sostanziale, ma si poggiava sopra un vuoto formalismo, e la Corte di appello giustamente non vi attese, perchè le norme di rito servono a garantire il diritto sostanziale nel suo esperimento, e nella specie la rigorosa osservanza di talune forme veniva invocata senza che la giustificasse un interesse, mancando il quale non si è ammessi nè a proporre una domanda, nè ad elevare una eccezione (*omissis*).

successore pendente lite nella lite del suo dante causa, e del commissario che ha concluso la compravendita nella lite del proprietario.

Porre quindi come requisito essenziale dell'intervento principale che le pretese del terzo e quelle delle parti siano incompatibili, che il terzo cioè partecipi alla lite al fine di *infringere iura competitorum*, significa elevare a carattere assoluto, determinativo dell'istituto, un suo carattere contingente; significa porre dei dati empirici, per istintiva repulsa all'astrazione della costruzione scientifica, in un campo dove una chiara architettura dogmatica è, più che necessaria, addirittura indispensabile a dissipare la confusione e la incertezza che regna tutt'ora nella risoluzione delle questioni pratiche. Una chiara architettura dogmatica qui, come ovunque, semplifica l'istituto, senza ripudiare gli utili risultati ottenuti dalla precedente elaborazione. Così i maggiori poteri processuali che l'opinione dominante attribuisce all'interveniente principale (1), gli competono in virtù della sua maggiore od esclusiva legittimazione; benchè un limite sia posto, oltre che dalla legge (art. 204 cod. proc. civ.), dai criteri di economia e di equità processuale dei quali ho sopra fatto cenno.

In conclusione, io non ho mutato notevolmente le linee del mio lavoro, ma le ho sviluppate e integrate rendendole più sistematicamente coerenti. La tripartizione dell'intervento volontario nel processo civile italiano resta dunque, perchè corrisponde ad una duplice necessità teorica e pratica; resta avvalorata e più nettamente definita (2). E le tre forme di intervento, così configurate, sono atte a spiegare e ricomprendere in sè tutti i casi e i modi con i quali i terzi possono volontariamente partecipare al processo da altri iniziato, provocando o contribuendo a provocare l'attuazione della volontà concreta della legge.

Dott. GIOVANNI NENCIONI

(1) Vedi il rinvio bibliografico a pag. 40 del mio scritto citato.

(2) Anche la terminologia deve più rigorosamente fissarsi; l'intervento litisconsorziale non sarà più l'intervento dei legittimati ad agire, come avevo affermato (op. cit., pag. 83), ma quello degli *aeque legittimati*.